



Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Cancellazione di un'espressione

Negli articoli 15a capoverso 2, 16 capoverso 1 lettera c e capoverso 4, 16a capoverso 1 lettera b, 23 capoverso 2 lettera b, 64 capoverso 1 lettere b e c, 75c capoverso 1 lettera b «nel sistema» è cancellato.

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 84 capoverso 5 e 90 capoversi 4 e 5 «Ufficio federale di giustizia» è sostituito con «UFG».

Art. 6a rubrica e cpv. 2

Registri dello stato civile, registro dello stato civile

² Per registro dello stato civile s'intende il registro elettronico che documenta lo stato civile di cui all'articolo 39 capoverso 1 CC e sostituisce il registro dello stato civile tenuto sotto forma cartacea.

Art. 8 lett. e n. 4

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile di cui all'articolo 6a capoverso 2:

e. nascita:

4. infanti nati morti o venuti al mondo privi di vita;

RS

¹ RS 211.112.2

Art. 9 Nascita di un infante vivo

La nascita di un infante vivo è documentata nel registro dello stato civile.

Art. 9a Nascita di un infante nato morto o venuta al mondo di un infante privo di vita

¹ La nascita di un infante nato morto è documentata nel registro dello stato civile.

² Un infante nato morto è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un'età di gestazione di almeno 22 settimane complete.

³ La venuta al mondo di un infante privo di vita è documentata su domanda della madre o del padre se l'evento ha luogo in Svizzera oppure se la madre o il padre ha il luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera o la cittadinanza svizzera. La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere accompagnata da un certificato di un medico o di una levatrice attestante l'evento.

⁴ Un infante venuto al mondo privo di vita è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e il cui peso non raggiunge 500 grammi o la cui gestazione non è durata almeno 22 settimane.

Art. 9b Nomi, cognome e filiazione di un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita

¹ I genitori possono chiedere di documentare la filiazione, i nomi e il cognome di un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita.

² La madre può chiedere di documentare l'infante nato morto o venuto al mondo privo di vita con i nomi scelti e il proprio cognome da nubile. I dati della filiazione materna risultano dalla nascita nel caso di un infante nato morto (art. 34) o dalla domanda di documentazione nel caso della venuta al mondo di un infante privo di vita.

³ Insieme alla documentazione della filiazione paterna, il padre può chiedere la documentazione dell'infante nato morto o venuto al mondo privo di vita con i nomi scelti e il proprio cognome da celibe. I dati della filiazione paterna risultano da una dichiarazione scritta del padre.

⁴ In caso di domanda congiunta i genitori scelgono i nomi e uno dei loro cognomi da nubile o celibe. In caso di disaccordo sono documentati i nomi scelti dalla madre e il suo cognome da nubile.

Art. 9c Prescrizioni formali, autorità competenti e termini

¹ La madre o il padre forniscono i dati relativi a un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita su un modulo reperibile sul sito dell'UFSC². Il modulo di do-

² Reperibile gratuitamente sul sito www.ufsc.admin.ch.

manda deve essere inviato all'Ufficio federale dello stato civile, firmato e accompagnato da una copia di un documento d'identità del genitore firmatario.

² Se la nascita di un infante nato morto avviene in un ospedale, in una casa per partorienti o in un istituto analogo (art. 34 lett. a), il modulo può essere consegnato alla direzione dell'istituto; quest'ultima deve trasmetterlo all'ufficio dello stato civile insieme alla notificazione della nascita.

³ La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita può essere ricevuta da qualsiasi ufficio dello stato civile. La domanda di documentazione dei nomi, del cognome e della filiazione paterna di un infante nato morto, presentata separatamente dalla notificazione della nascita (art. 20, 34 e 35), è ricevuta dall'ufficio dello stato civile del luogo di nascita.

⁴ I dati relativi a un infante nato morto devono essere comunicati all'ufficio dello stato civile entro un anno dalla sua nascita. La domanda di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere presentata all'ufficio dello stato civile entro un anno dall'evento o dall'allestimento del certificato del medico o della levatrice.

Art. 15a cpv. 2^{bis}

^{2bis} Uno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato anche quando presenta una domanda:

- a. di iscrizione della costituzione di un mandato precauzionale (art. 8 lett. k n. 1);
- b. di documentazione della venuta al mondo di un infante privo di vita ai sensi dell'articolo 9a capoverso 3.

Art. 15b cpv. 3-5

³ Le autorità federali presentano le loro richieste al Settore Infostar (SIS) dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

⁴ Le autorità cantonali presentano le loro richieste all'Ufficio federale di polizia. Quest'ultimo verifica l'autenticità dell'autorità richiedente e trasmette la richiesta al SIS.

⁵ La registrazione, le notificazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del SIS.

Art. 52a

Il registro dello stato civile di cui all'articolo 6a capoverso 2 trasmette automaticamente una segnalazione elettronica alla banca dati RIPOLE di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008³ sui sistemi d'informazione di polizia della Con-

federazione nel caso di modifica di dati personali a cui l'Ufficio federale di polizia ha accesso secondo la tabella che figura nell'allegato.

Art. 54 cpv. 3

³ Le comunicazioni giusta il capoverso 1 sono trasmesse dall'ufficio dello stato civile direttamente al SIS all'attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.

Titolo prima dell'art. 76

Capitolo 8 Sistema centrale d'informazione sulle persone

Art. 76 Organi responsabili

¹ L'UFG è responsabile della gestione nonché delle nuove versioni e degli aggiornamenti (sviluppo) del sistema centrale d'informazione sulle persone (sistema).

² Prende in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

³ Ai servizi che usano il sistema compete la responsabilità nel loro campo per le misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 77 Finanziamento ed emolumenti

¹ La Confederazione finanzia la gestione e lo sviluppo del sistema.

² I Cantoni pagano alla Confederazione un emolumento annuo di 500 franchi per utente per l'accesso al sistema per scopi inerenti allo stato civile.

³ I dettagli sono disciplinati in un accordo operativo tra l'UFG e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Per il resto sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴ sugli emolumenti.

Art. 78 Partecipazione dei Cantoni allo sviluppo

¹ I Cantoni partecipano allo sviluppo del sistema nel settore dello stato civile.

² La loro partecipazione avviene in seno a una commissione tecnica e mediante specialisti.

Art. 78a Commissione tecnica

¹ Al fine di garantire la partecipazione appropriata dei Cantoni allo sviluppo del sistema è istituita una commissione tecnica.

⁴ RS 172.041.1

² L'UFG e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nominano ciascuno quattro rappresentanti. L'UFG designa il presidente.

³ La commissione tecnica ha in particolare i seguenti compiti:

- a. elaborazione delle basi e delle raccomandazioni per lo sviluppo del sistema;
- b. trattamento delle questioni tecniche relative all'applicazione del sistema.

⁴ L'UFG può disciplinare i dettagli dell'organizzazione della commissione tecnica in un regolamento.

Art. 78b Specialisti

¹ I Cantoni mettono gratuitamente a disposizione dell'UFG degli specialisti per lo sviluppo del sistema.

² Gli specialisti sono incaricati in particolare di:

- a. elaborare e verificare i piani e i requisiti;
- b. elaborare scenari di test e casi di test;
- c. collaudare il sistema;
- d. documentare il sistema.

Art. 79 Diritti d'accesso

¹ I diritti d'accesso al sistema sono disciplinati nell'allegato.

² L'accesso è accordato, modificato o soppresso dal SIS.

³ Le domande d'accesso mediante procedura di richiamo secondo l'articolo 43a capoverso 4 CC devono essere presentate all'UFG.

Art. 79a Salvaguardia dei dati

L'UFG è responsabile della salvaguardia dei dati del sistema.

Art. 84 cpv. 3 frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 6

L'UFSC ha in particolare i seguenti compiti:

c. Abrogata

⁶ Il SIS è responsabile degli aspetti tecnici della gestione, dello sviluppo e della formazione nonché del supporto. Ha in particolare i seguenti compiti:

- a. emanazione di direttive tecniche;
- b. svolgimento di ispezioni tecniche;
- c. gestione dei registri dei Comuni e dei luoghi d'origine;
- d. scambio e acquisizione di atti dello stato civile;
- e. armonizzazione dei registri con il numero d'assicurato AVS.

Art. 99c Disposizione transitoria della modifica del ...

I genitori possono chiedere di documentare la venuta al mondo di un infante privo di vita avvenuta prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., nonché i nomi, il cognome e la filiazione dell'infante entro un anno dall'entrata in vigore della modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

... In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr